

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, su iniziativa del soggetto promotore Confprofessioni, una Società in forma di società cooperativa, denominata "**Fidiprof società Cooperativa**" detta anche "**Fidiprof**".

La Cooperativa ha sede nel territorio del Comune di Roma ed opera nell'intero territorio italiano.

La Cooperativa è costituita ed opera ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 13 Decreto Legge 269/03, convertito con modificazioni in Legge 326/03, e sue successive modificazioni e integrazioni quali quelle di cui al comma 12 bis art.8 della Legge 12.07.2011 n.106, di seguito "DL".

Con deliberazione assunta nelle forme di cui all'articolo 2365, 2° Comma c.c., l'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere unità locali, sedi secondarie, trasferire la sede sociale nel territorio nazionale, nonché adeguare lo statuto a future disposizioni normative.

Articolo 2 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Scopo sociale

La Cooperativa, basandosi sui principi della mutualità prevalente, così come definiti dall'art.2512 c.c., e senza fini

di lucro, svolge la propria attività esclusivamente a favore dei liberi professionisti e delle imprese associate.

Essa è iscritta nell'apposito albo come previsto sempre dell'art.2512 secondo comma cd. civ., presso il quale provvede a depositare il bilancio annuale.

Per il conseguimento dello scopo mutualistico, la cooperativa svolge la propria attività uniformandosi al criterio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei servizi effettuati ai propri soci devono superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Pertanto gli amministratori e i sindaci dovranno, a norma dell'art.2513 primo comma cod. civ., documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la sussistenza dell'anzidetto parametro.

Lo scopo che la cooperativa persegue è quello di promuovere le condizioni per il miglioramento dell'attività svolta dai soci e la loro crescita.

Articolo 4 - Oggetto Sociale

La società ha per oggetto:

- a. la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie collettive, tramite l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dai soci, volte a favorire il finanziamento dei soci da parte delle Banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;
- b. l'attività di servizio connessa o strumentale alla presta-

zione di garanzie collettive;

c. i servizi di informazione, consulenza tecnico-finanziaria, consulenza economica ed assistenza per operazioni di credito e finanziamento, per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria dei soci stessi.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, la Cooperativa può prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i soggetti finanziatori dei soci. Nell'esercizio di tale attività, inoltre, la Cooperativa potrà ricevere garanzie, contro garanzie e co-garanzie sia da Fondi Pubblici di garanzia che da Confidi di 2° grado e dal Fondo di Garanzia Interconsortile, a cui sia, rispettivamente, associata ed aderente.

La società, previa iscrizione nell'elenco speciale ex art.107 T.U.B. tenuto dalla Banca d'Italia, potrà altresì svolgere le seguenti attività:

a. gestire, nei limiti temporali previsti dal comma 55 dell'Articolo 13 del "DL", fondi pubblici di agevolazione;

b. prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte ai soci.

c. la realizzazione di ogni atto espressamente delegato ad

esso dalle Regioni e dagli altri Enti Pubblici in materia di legislazione regionale/locale di incentivazione.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale ed unicamente in via strumentale ad esso, la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria considerati necessarie e/o utili a tali fini, restando, comunque, precluse le attività che per legge richiedono apposite iscrizioni o autorizzazioni; potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili.

A titolo esemplificativo potrà:

1. concorrere ad appalti pubblici e privati;
2. contrarre mutui e/o finanziamenti di qualsiasi natura ed effettuare tutte le operazioni finanziarie consentite dalla normativa speciale in materia ed intervenire alla stipula di contratti di mutuo quale terzo datore d'ipoteca;
3. richiedere contributi ad Enti Pubblici italiani ed esteri;
4. assumere partecipazioni in altre imprese non al fine di collocamento sul mercato;
5. effettuare raccolta di prestiti da soli soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dall'articolo 11 del T.U.B. e della delibera del C.I.C.R. del 19/07/05 e relative disposizioni attuative, al fine di stimolare lo spirito di previdenza e risparmio tra i soci; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato

dall'Assemblea dei Soci.

La Cooperativa, in via del tutto strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà partecipare a Società di capitali, Consorzi e Società consortili i cui scopi ed attività non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

I rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci, possono essere disciplinati da apposito Regolamento Interno, nel quale si provvederà a determinare le regole ed i criteri inerenti l'attività consortile. Il Regolamento Interno, è approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'Articolo 2521 c.c.

Articolo 5 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cooperativa, che non può essere inferiore a 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) euro, è costituito:

1. dalle quote sociali sottoscritte dai soci, secondo i limiti di cui al comma 12 art.13 "DL". Il capitale sociale non può comunque essere inferiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero);
2. dalla riserva legale e straordinaria;
3. dalla riserva fondi rischi indisponibili;
4. dai contributi delle Regioni e di altri enti pubblici e privati;
5. dalle donazioni, lasciti ed elargizioni di enti diversi e da privati;

6. dal patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario.

Nel caso in cui il patrimonio netto diminuisca per oltre un terzo al di sotto del minimo di 250.000,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) euro, l'assemblea dei soci provvederà alla sua ricostituzione secondo le modalità stabilite dai commi 14,15 e 16 art.13 della Legge 326/2003.

Articolo 6 - Responsabilità

La Cooperativa risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

Articolo 7 - Quota sociale

La quota sociale è nominativa.

Il valore nominale della quota sociale non può essere inferiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).

Il numero delle quote possedute non potrà essere superiore al limite massimo stabilito dalla legislazione in materia di Cooperative. Nessun socio potrà detenere più del 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Ciascuna quota deve essere intestata ad un socio, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della Cooperativa.

La quota può essere trasferita, previa delibera dell'Organo Amministrativo, nei limiti di cui al secondo comma, da socio a socio su domanda scritta da inviare tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno, PEC o con sistema telefax con ricevuta.

Il provvedimento del trasferimento dovrà essere comunicato tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno o con telefax con ricevuta entro 60 giorni dalla delibera. Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale territorialmente competente, dopo essere ricorso all'Arbitro Unico, previsto dall'articolo 49.

Per causa di successione, con effetto verso la società, il trasferimento della quota sociale può avvenire soltanto se l'erede è socio o, avendo i requisiti di cui agli artt.9 e 10, sia ammesso in qualità di socio.

La quota non può essere sottoposta a pegno o vincolo di qualsiasi natura, né può essere acquistata dalla Società, alla quale è inoltre vietato fare anticipazioni sulla quota versata.

Articolo 8 - Numero dei Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Per quanto riguarda i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci, quale condizione per la validità delle comunicazioni inviate dalla Società, ai fini della convocazione degli organi sociali, dello svolgimento e risoluzione del rapporto sociale e del rapporto mutualistico.

Articolo 9 - Requisiti dei Soci

Possono far parte della Cooperativa i liberi professionisti e le piccole e medie imprese (PMI) industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Rientrano tra i soci anche gli studi professionali associati nella misura in cui svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI.

Possono partecipare alla Cooperativa anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle PMI purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni di Categoria dei liberi professionisti, gli Istituti di Credito e le Società finanziarie, possono far parte della Cooperativa in qualità di sostenitori come meglio regolamentato nel successivo art.21.

Altresì la Cooperativa può ricevere da Enti Pubblici e Privati, anche non associati, contributi finanziari e garanzie, non finalizzati a singole operazioni poste in essere dalla Cooperativa, ma volti a sostenerne l'attività.

Articolo 10 - Ammissione dei Soci

Per l'ammissione a socio, il libero professionista o l'impre-

sa dovrà presentare, all'Organo Amministrativo della Cooperativa, domanda scritta contenente i seguenti dati:

- dati anagrafici, codice fiscale, numero partita IVA per i liberi professionisti;

- ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale, numero iscrizione Registro Imprese per le imprese;

- l'indicazione dell'attività svolta;

- il numero di quote di capitale sociale che intende sottoscrivere;

- l'indicazione delle altre eventuali società di garanzia collettiva alle quali il richiedente è già iscritto;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata o numero di telefax o a cui inviare l'esito della richiesta d'ammissione;

- ulteriori informazioni e dichiarazioni richieste dall'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 9, delibera sulla domanda e la annota nel Libro dei Soci della Cooperativa.

L'esito della domanda dovrà essere, anche per estratto, comunicato per iscritto al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata o tele-

fax con ricevuta al recapito postale o telefonico indicato nella richiesta di ammissione o diversamente comunicato alla Cooperativa.

Contro la decisione dell'Organo Amministrativo, il richiedente dovrà presentare ricorso all'Arbitro Unico.

Il ricorso all'Arbitro Unico, che ha effetto sospensivo, deve essere inoltrato nei termini stabiliti dal successivo articolo 49.

Pervenuto l'esito del ricorso all'Arbitro Unico, il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci.

Articolo 11 - Obblighi del Socio

Il socio è obbligato:

- alla sottoscrizione e versamento di almeno una quota, il cui valore nominale è fissato al precedente articolo 7;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo quota, ai sensi dell'articolo 2528 c.c., di cui al successivo articolo 12;
- alla tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute ai dati indicati nella domanda d'ammissione a socio;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a favorire in ogni modo gli interessi della Società.

Per i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 12 - Tassa d'ammissione

Il socio, all'atto dell'iscrizione, sottoscrive l'impegno a versare un'eventuale tassa di ammissione secondo le modalità ed i termini definiti dalla Cooperativa, e fissata annualmente dall'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 2528 c.c.

L'eventuale tassa d'ammissione, da destinare a riserva straordinaria, è da considerarsi quale sovrapprezzo e non è soggetta a restituzione sotto alcuna forma neppure in caso di scioglimento del rapporto sociale.

Articolo 13 - Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione; essa deve essere annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro dei soci.

Articolo 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno il diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo articolo 19.

Articolo 15 - Recesso

Oltre ai casi previsti dalla Legge, il recesso avviene su domanda scritta del socio all'Organo Amministrativo tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento da inviarsi presso la sede legale della Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve deliberare in merito entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Il recesso non è ammesso quando il socio che ha ottenuto:

- garanzie dalla Cooperativa, non ha adempiuto a tutti gli obblighi relativi;

- altri servizi dalla Cooperativa, non ha pagato i relativi compensi.

La delibera dell'Organo Amministrativo, attestante l'accettazione od il diniego della richiesta di recesso, deve essere comunicata, anche per estratto, al socio interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione mediante posta elettronica certificata raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure attraverso il sistema telefax con ricevuta, al suo domicilio.

Avverso la delibera che nega il recesso, il socio interessato potrà proporre ricorso scritto motivato all'Organo Amministrativo, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione sopraccitata. Il ricorso non sospende l'efficacia della delibera.

L'Organo Amministrativo, in ordine al ricorso presentato dal recedente, è tenuto a deliberare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello stesso. Avverso la decisione che, ulteriormente nega il recesso, il socio interessato ha diritto di adire all'Arbitro Unico che sarà nominato e che giudicherà nei modi e nei termini previsti dall'art.49.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla data di avvenuta ricezione, attestata dal servizio postale o dal sistema tele-

fax e posta elettronica certificata, della comunicazione di accettazione, da parte del recedente.

Articolo 16 - Decadenza

La decadenza è deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci che:

- abbiano cessato l'esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale facendone relativa comunicazione agli uffici pubblici competenti;
- abbiano trasferito la propria sede al di fuori del territorio di competenza della Cooperativa;
- non siano più in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione a socio.

Articolo 17 - Esclusione

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo per:

- non ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni od alle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- gravi inadempienze agli obblighi consortili o che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte, e dei compensi/commissioni previsti dal presente Statuto;
- per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la Cooperativa;

E' comunque escluso di diritto il socio che sia dichiarato

fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali nonché inadempiente nell'esecuzione di obbligazioni per le quali la Cooperativa abbia rilasciato garanzia reale o personale.

E' facoltà dell'Organo Amministrativo riammettere, in qualità di socio, i soci che nei termini richiesti dalla Cooperativa, provvedano all'integrale adempimento alle obbligazioni contratte verso la stessa o verso gli Enti Finanziatori, la cui inadempienza aveva dato luogo al provvedimento d'esclusione.

Articolo 18 - Comunicazioni e Ricorsi per Decadenza ed Esclusione

Le deliberazioni, prese dall'Organo Amministrativo, in merito alla perdita della qualità di socio per decadenza ed esclusione, previsti ai precedenti articoli 16-17, devono essere comunicate e motivate al socio, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure attraverso il sistema telefax con ricevuta o posta elettronica certificata, entro i 60 (sessanta) giorni successivi.

La decadenza e l'esclusione determinano anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazione nel libro del soci della relativa delibera dell'Organo Amministrativo.

Il socio può proporre opposizione, innanzi il Tribunale territorialmente competente, soltanto dopo essere ricorso all'Arbitro Unico, previsto dall'articolo 49.

Il ricorso all'Arbitro Unico, che ha effetto sospensivo, deve essere inoltrato nei termini stabiliti dal successivo articolo 49.

Articolo 19 - Liquidazione della quota

Il socio uscente ha diritto alla liquidazione della quota di capitale sociale effettivamente versata, con esclusione delle somme eventualmente pagate a titolo di sovrapprezzo quote e fatto salvo il diritto della Cooperativa alla loro ritenzione sino alla concorrenza di ogni credito, compreso la reintegrazione del capitale sociale per perdite subite.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa non ha, quali che siano le circostanze di cui agli artt.13 e 18, diritto alla liquidazione della propria quota prima di aver adempiuto a tutti gli obblighi.

Nel caso in cui il socio sia stato escluso perché insolvente o fallito, oppure si sia reso inadempiente nei confronti della Cooperativa per qualsiasi motivo, la Cooperativa applicherà la ritenzione della quota sociale e di ogni altra somma depositata presso la Cooperativa stessa, fino alla concorrenza di ogni proprio credito.

Il rimborso delle somme previste ai commi precedenti avrà luogo, entro 180 (centottanta) giorni, dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui hanno avuto efficacia il recesso, l'esclusione e la decadenza tenuto conto delle eventuali perdite imputabili al capitale, che siano presenti nel

bilancio sopraccitato.

Nessun rimborso sarà dovuto ed effettuato per gli importi versati a titolo di compenso/commissione.

Articolo 20 - Diritto al rimborso della quota

Il diritto al rimborso della quota versata si prescrive in 5 (cinque) anni dalla data di avvenuta ricevana, attestata dal servizio postale o dal sistema telefax, della comunicazione dell'Organo Amministrativo.

Le quote per le quali non è chiesto il rimborso nel termine suddetto sono destinate a riserva legale.

Gli eredi del socio deceduto hanno l'onere di documentare la propria qualifica.

Articolo 21 - Sostenitori

Confprofessioni, le Associazioni di Categoria dei liberi professionisti, le Casse di previdenza dei liberi professionisti, gli Enti pubblici e privati, gli Istituti di Credito e le società finanziarie non rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, possono sostenere l'attività della Cooperativa.

In qualità di sostenitori potranno:

- erogare contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni;
- far partecipare i loro rappresentanti alle Assemblee dei

Soci senza alcun diritto di voto sia attivo che passivo.

- proporre rappresentanti nell'Organo Amministrativo come previsto dal successivo articolo 34.

Non possono beneficiare dei servizi erogati dalla Cooperativa.

Il sostenitore può richiedere la restituzione della quota versata, nel rispetto della normativa vigente per i sostenitori delle cooperative, da riconoscere in ogni caso al netto di eventuali perdite riferite alle attività inerenti.

Articolo 22 - Operazioni

La Cooperativa può compiere soltanto operazioni volte al raggiungimento degli scopi previsti dall'articolo 3 e consentite dalla Legge, secondo le modalità e termini disciplinati dall'eventuale Regolamento Interno.

Articolo 23 - Prestazione di garanzia

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia o servizi esclusivamente a seguito dell'efficacia del provvedimento di ammissione, deliberato dall'Organo Amministrativo.

Articolo 24 - Criteri prestazione di garanzia

Le prestazioni di garanzie sono concesse con valutazione indipendente dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

I soci sono tenuti, a richiesta dell'Organo Amministrativo e secondo le modalità e termini previsti dall'eventuale Regola-

mento Interno, ad un incremento della quota di capitale sociale od alla prestazione di garanzie reali/personali, quale condizione per la concessione della garanzia.

L'Organo Amministrativo nel deliberare la concessione delle garanzie dovrà tenere conto di quanto segue:

a. della durata e natura dei finanziamenti richiesti e delle garanzie che il socio offre;

b. dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruttoria;

c. della situazione patrimoniale, anche personale, del professionista o del titolare dell'impresa richiedente, ove trattasi di professionista/imprenditore individuale, e/o dei soci della società richiedente, ove trattasi di impresa a forma societaria e delle prospettive dell'attività stessa, nonché delle qualità morali e personali, di serietà e di capacità del/dei richiedente/i;

d. delle eventuali manifestazioni d'insolvenza quali protesti, esecuzioni mobiliari, immobiliari ed altre.

Articolo 25 - Convenzioni

La Cooperativa può stipulare convenzioni con uno o più Istituti di Credito e con altri Enti o Società finanziarie per la concessione ai propri soci di finanziamenti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia per un importo massimo complessivo stabilito dalle convenzioni stesse.

Articolo 26 - Compensi/Commissioni di garanzia

Il socio è tenuto a versare, a fronte della prestazione di servizi da parte della Cooperativa, compensi in denaro nella misura stabilita dall'Organo Amministrativo quali, ad esempio, diritti di segreteria per prestazioni d'assistenza o servizi d'informazione e consulenza in materia finanziaria e creditizia ovvero commissioni commisurate all'entità della garanzia ottenuta a fronte di finanziamenti erogati da parte degli Istituti di Credito e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Articolo 27 - Assemblee

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci, da almeno 90 (novanta) giorni, alla data di convocazione dell'Assemblea.

Il socio può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro socio non amministratore e non dipendente della Cooperativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore nominale della quota posseduta e non può esercitare il voto per più di 5 (cinque) deleghe.

Articolo 28 - Convocazione Assemblee

Le convocazioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono eseguite, previa deliberazione dell'Organo Amministrativo, a cura del suo Presidente, e comunicata tramite avviso scritto almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione tramite posta elettronica ordinaria e/o cer-

tificata.

L'Organo Amministrativo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria di cui sopra, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, potranno essere effettuate, altresì, con avviso comunicato ai soci, con mezzi che, ai sensi dell'articolo 2366, 3° comma c.c., garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è altresì convocata quando ne è fatta domanda, per iscritto, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. Nella domanda devono essere indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Ove ricorra una delle ipotesi previste dall'articolo 2364, secondo comma, del Cod. Civ., l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, previa enunciazione di tali esigenze da parte dell'Organo Amministrativo in apposita delibera assunta prima della scadenza del termine ordinario.

Qualora la Cooperativa raggiunga:

- un numero di soci non inferiore a 3.000 ed operi in più

province o più regioni,

- oppure se ha più di 500 soci e si realizzano più gestioni mutualistiche,

l'Assemblea, sia straordinaria che ordinaria, deve essere costituita da delegati eletti da Assemblee parziali, ai sensi dell'art.2540 c.c.

I delegati devono essere soci. All'Assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno partecipato alle Assemblee parziali.

Dette Assemblee parziali devono essere tutte convocate con le stesse modalità e lo stesso ordine del giorno dell'Assemblea generale dei delegati.

Le Assemblee parziali sono presiedute di volta in volta dal Presidente o dal Vicepresidente o da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione all'uopo designato dal Consiglio stesso, ferma restando la possibilità per ciascun consigliere di partecipare a tali Assemblee.

Il Presidente illustra all'Assemblea parziale le proposte del Consiglio di Amministrazione. I verbali delle Assemblee parziali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, devono essere trascritti integralmente nel libro dei verbali dell'Assemblea generale.

Le Assemblee parziali non assumono deliberazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, ma verificano la volontà dei partecipanti in ordine ai punti stessi ed eleggono i delega-

ti dell'Assemblea generale.

L'Assemblea parziale nomina un delegato ogni 100 soci iscritti o frazione di 100. Ogni delegato rappresenterà all'Assemblea generale il numero dei soci assegnatogli a norma del comma precedente.

Articolo 29 - Compiti dell'Assemblea

Essa ha i seguenti compiti, oltre a quelli riservati ad essa dalla Legge:

- a. discutere ed approvare i bilanci;
- b. eleggere l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale;
- c. determinare le misure degli eventuali compensi, gettoni e rimborsi spese da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- d. deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e. prendere atto della relazione sulle delibere assunte dall'organo amministrativo e fissare eventuali direttive di massima;
- f. fissare annualmente l'entità dell'eventuale tassa d'ammissione (sovrapprezzo quota);
- g. approvare, su proposta dell'Organo Amministrativo, i Regolamenti Interni della Cooperativa, con le maggioranze previste per le Assemblee Straordinarie;
- h. trattare tutti gli argomenti di sua competenza per Statu-

to a norma di Legge.

L'avviso di convocazione, fissato dall'Organo Amministrativo, deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e del luogo della riunione che potrà essere anche diverso dalla sede sociale purché sito nel territorio nazionale.

I soci possono farvi iscrivere la trattazione di altri determinati argomenti, purché la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e non oltre il decimo giorno da quello in cui ha avuto inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo per deliberare:

- sulle modifiche dello Statuto, ad esclusione di quelle riservate in via esclusiva allo stesso Consiglio ai sensi dell'articolo 39;

- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge.

Articolo 30 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro dell'Organo Amministrativo dallo stesso allo scopo delegato.

Il Presidente può scegliere, con l'approvazione dell'Assem-

blea, fra i soci presenti, due scrutatori.

Il Presidente verifica la regolarità della convocazione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

In caso di Assemblea ordinaria lo stesso Presidente deve farsi assistere da un segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

Articolo 31 - Validità Assemblea

Le Assemblee Ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima ed almeno 24 (ventiquattro) ore dopo, da quello della prima convocazione.

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea non decida altra forma di votazione. Le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno con voto palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti e rappresentati; in caso di parità di voto, sia nelle Assemblee Ordinarie che in quelle Straordinarie, la proposta mes-

sa in votazione si intende respinta.

Per l'elezione delle cariche sociali a parità di voti è eletto il più anziano di età.

In mancanza delle suddette formalità le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono validamente costituite quando siano presenti o rappresentate tutti i soci aventi diritto al voto e siano intervenuti almeno la maggioranza dei componenti l'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

Qualora non sia intervenuta la totalità dei componenti l'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte, ai componenti non presenti, mediante avviso inviato tramite PEC, servizio postale o tele-fax con ricevuta.

Articolo 32 - Assemblea Straordinaria

Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti e rappresentati, in prima convocazione, almeno la metà dei soci con diritto a voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati (articolo 2538 C.C.).

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della società è necessario il voto favorevole di almeno la metà dei soci con diritto al voto.

Articolo 33 - Verbale Assemblea Ordinaria

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria debbono essere riportate in appositi verbali firmati dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori se nominati.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed, anche in apposito allegato, l'identità dei partecipanti e deve indicare, altresì, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche mediante allegato, l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Su richiesta degli intervenuti aventi diritto al voto, il verbale deve contenere il sunto delle dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, espresse da chi ne ha fatto richiesta.

Articolo 34 - Consiglio d'Amministrazione

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio d'Amministrazione. Lo stesso è composto, nel numero determinato dall'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria sia tra i rappresentanti dei soci che tra i terzi non soci, nel rispetto per questi ultimi, dei limiti massimi previsti dall'Articolo 2542, 2° comma c.c..

Faranno parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2542 c.c., con voto deliberativo:

due componenti designati da Confprofessioni, quale promotore;
uno o più componenti designati dai sostenitori di cui all'art.21.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere scelta fra i soci liberi professionisti iscritti nel libro soci all'atto della nomina, ovvero fra le persone indicate dagli altri soci di cui all'art. 9, appartenenti ad almeno tre distinte categorie di diverse aree professionali da individuare tra quelle economico-contabili, sanitarie, giuridiche e tecniche, oltre che di attività professionali di cui alla legge n°4 del 2013. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art.2542 c.c..

I membri del Consiglio durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri del Consiglio possono essere rieletti nel limite massimo di tre mandati consecutivi.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente per i membri eletti.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti per i quali sono previsti casi di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'articolo 2382 c.c..

Articolo 35 - votazione degli amministratori

Gli amministratori devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmen-

te interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

Articolo 36 - Convocazione Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, una volta al mese, e quando il Presidente, o in sua assenza il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri od i sindaci. L'avviso di convocazione deve essere inviato, salvo casi di urgenza, tramite raccomandata, telefax con ricevuta o messaggio di posta elettronica certificata nei 5 (cinque) giorni precedenti la data della riunione. In caso d'urgenza, la convocazione potrà essere effettuata con avviso inviato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato nella stessa forma e negli stessi termini ai sindaci effettivi.

Il Consiglio può valersi dell'opera di un segretario di propria nomina.

I componenti dell'organo amministrativo possono partecipare agli incontri anche mediante video e/o teleconferenza.

Articolo 37 - Delibere Organo Amministrativo

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle delibere del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non am-

mettendosi deleghe.

Articolo 38 - Sostituzione degli amministratori

In caso di cessazione, per qualunque motivo, di uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con delibera approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati e confermati dalla prima Assemblea utile scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 39 - Compiti Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Cooperativa che non sono riservati per Legge o per Statuto all'Assemblea dei soci.

Spetta tra l'altro al Consiglio di:

- a. nominare il Presidente e il/i Vicepresidente/i, fra i membri elettivi;
- b. nominare eventualmente uno o più Consiglieri Delegati fissandone le relative attribuzioni e compiti;
- c. deliberare la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- d. accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti pubblici, concordando eventualmente con gli stessi la finalizzazione, per la costituzione del patrimonio, o per fronteggiare spese

di amministrazione e funzionamento;

e. stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di credito, Istituti finanziari e con altri Enti;

f. compilare il bilancio annuale e la nota integrativa corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso;

g. valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Cooperativa ed il generale andamento della gestione;

h. autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della Cooperativa;

i. autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa;

j. provvedere alla compilazione dell'eventuale regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria in occasione della sua prima convocazione;

k. proporre all'Assemblea dei Soci l'eventuale tassa d'ammissione (sovrapprezzo quota);

l. potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, costituite o costituende, aventi per oggetto attività connesse, affini od analoghe alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché partecipare ad associazioni, consorzi e

cooperative (anche di garanzia), ed altri enti (commerciali o meno) e stipulare accordi di associazione in partecipazione e commerciali (cosiddette joint-venture) con persone e/o società o enti pubblici e/o privati italiani od esteri, il tutto alla condizione che tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale;

m. proporre all'Assemblea l'eventuale partecipazione della Cooperativa ad un consorzio provinciale, regionale e nazionale che sia costituito con il fine di coordinare e potenziare le attività delle Cooperative associate;

n. provvedere all'assunzione, al licenziamento e alla gestione del personale stabilendone il trattamento economico e normativo;

o. nominare e revocare il Direttore fissandone le relative attribuzioni e compiti;

p. surrogare gli eventuali consiglieri dimissionari, salvo ratifica dell'Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione;

q. costituire un Comitato Esecutivo e deliberare sul suo funzionamento come previsto dal successivo articolo 40;

r. costituire Comitati Ristretti con valenza tecnica e/o territoriale, i cui membri siano scelti anche tra i suoi componenti, e deliberare sul loro funzionamento;

s. determinare gli eventuali compensi o gettoni e rimborsi

spese ai componenti dei Comitati Ristretti o Territoriali;

t. trasferire la sede legale in altro Comune del territorio di competenza di cui all'art.1;

u. istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, filiali, sedi secondarie o uffici amministrativi senza stabili rappresentanza;

v. conferire, nei limiti di legge, procure speciali con esclusione di quelle rimesse alla competenza del Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione è riservata la competenza esclusiva ad effettuare, con deliberazione assunta nelle forme di cui all'articolo 2365, 2° Comma Cod. Civ., il mero adeguamento formale dello Statuto a future disposizioni normative.

Articolo 40 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri; il Presidente ne fa parte di diritto e lo presiederà.

Il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità della delega impartendo le necessarie direttive.

Al Comitato sono attribuite funzioni relative alla attività di concessione di garanzia collettiva su fidi. Altre funzioni possono essere ad esse delegate dal Consiglio nei limiti di Legge.

Non sono delegabili le attribuzioni fissate al quarto comma dell'articolo 2381 Cod. Civ..

Almeno ogni 180 (centottanta) giorni, il Comitato riferisce al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo.

I componenti del comitato esecutivo possono partecipare agli incontri anche mediante video e/o teleconferenza.

Articolo 41 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cooperativa, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, sulla esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito da un Vicepresidente che a sua volta può essere sostituito per gli stessi motivi dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare, nei limiti di legge, alcune sue funzioni al Vicepresidente, o con procura speciale al

Segretario.

Articolo 42 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è nominato dalla Assemblea dei soci e si compone di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.

Tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci, che sono rieleggibili, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 43 - Riunioni dell'Organo di controllo

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni; il sindaco che, senza un giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio sociale a due riunioni, decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei sindaci devono essere registrati in un apposito libro.

Articolo 44 - Ineleggibilità dell'Organo di controllo

Non sono eleggibili alla carica di sindaci o se eletti decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori sino al quarto grado e coloro che hanno nella società un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuito.

Articolo 45 - Doveri dell'Organo di controllo

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma Cod. Civ..

Articolo 46 - Direzione

La direzione della società e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dall'Organo Amministrativo.

La nomina eventuale del Direttore come pure la revoca è deliberata dall'Organo Amministrativo.

Articolo 47 - Clausola Compromissoria

I soci sono obbligati a rimettere alle decisioni di un Arbitro Unico la soluzione di tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso ai sensi di legge, ad esclusione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, e che insorgano sull'esecuzione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi societari, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione e risoluzione nonché siano derivanti dalle modificazioni dello stes-

so, o che, comunque, insorgessero tra le stesse in dipendenza dei rapporti sociale e mutualistico, sia che riguardino il Confidi e i soci che i soci di essi.

La presente clausola compromissoria si applicherà, altresì, per tutte le controversie pro-mosse verso la Cooperativa da Amministratori o da liquidatori, nonché per tutte le controversie promosse dalla Cooperativa, verso Amministratori e liquidatori.

Articolo 48 - Nomina dell'Arbitro Unico

L'Arbitro Unico è nominato da parte del Presidente della Camera di Commercio competente per territorio del domicilio del soggetto interessato.

Ove il soggetto designato non provveda entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata postale con avviso di ricevimento, la nomina dell'arbitro sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Il compenso dell'arbitro e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia del D.Lgs. n. 5/2003.

Articolo 49 - Modalità operative dell'Arbitro Unico

La Cooperativa e i soci debbono rimettere all'Arbitro Unico

la risoluzione di tutte le controversie ed in particolare di quelle relative all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci.

All'Arbitro Unico possono ricorrere anche coloro che, avendo presentato domanda di ammissione a socio, non siano stati ammessi dal Consiglio di Amministrazione.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

L'arbitro deciderà quale amichevole compositore, previo tentativo di conciliazione, senza vincoli di forma, ex aequo e bono con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante ed a darvi immediata esecuzione.

Il ricorso all'Arbitro Unico deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

La sua decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal giorno in cui la vertenza è stata portata a conoscenza dell'Arbitro Unico e comunicata dallo stesso alla Cooperativa ed al socio, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata adottata.

Articolo 50 - Bilancio

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo

provvede alla redazione del bilancio consuntivo, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione nella quale, ad opera dell'Organo Amministrativo, devono essere specificati i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società.

Il bilancio e la nota integrativa comprende l'esercizio finanziario che va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale con relazione e documenti giustificativi almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio e la nota integrativa deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società, durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea e fino alla sua approvazione, perché i soci possano prenderne visione.

Articolo 51 - Destinazione risultato d'esercizio

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili con le seguenti modalità:

- a. non meno del 30% (trenta per cento) a riserva legale,
- b. se ed in quanto applicabile, una quota, nella misura stabilita dalla Legge 31 gennaio 1992 n.59 e sue integrazioni

e/o modificazioni, da destinarsi ai sensi dell'articolo 2536

- 2° comma del Codice Civile, così come specificato dalla

Legge 31 gennaio 1992 n.59 e sue integrazioni e/o modifica-

zioni,

c. la restante parte a riserva legale e/o straordinaria.

Resta esclusa, in ogni caso, la possibilità di distribuire u-

tili od avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi

forma ai soci.

E' vietata la distribuzione ai soci delle riserve, sia duran-

te la vita sociale che all'atto dello scioglimento della Coo-

perativa.

Le eventuali perdite rilevate dovranno essere imputate nel-

l'ordine ai punti 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo 5 ed

al capitale sociale ove si rendesse necessario.

Articolo 52 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Società o di variazione del-

l'oggetto sociale, il patrimonio residuo al termine della li-

quidazione, dedotto il capitale sociale effettivamente versa-

to dai soci, dovrà essere devoluto, ai sensi del comma 19

del "DL", al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale il

Confidi aderisca o, in mancanza, secondo la diversa destina-

zione ivi prevista.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministra-

tori conservano il potere di gestire la Cooperativa, ai soli

fini della conservazione dell'integrità e del valore del pa-

trimonio consortile.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli anche tra terzi non soci.

Avvenuta l'iscrizione del nominativo dei liquidatori presso il Registro delle Imprese, gli amministratori cessano dalla loro carica, e sono tenuti a consegnare ai liquidatori i libri sociali, un conto economico ed uno stato patrimoniale, entrambi aggiornati alla data di effetto dello scioglimento, nonché un rendiconto dettagliato sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna deve essere redatto apposito verbale.

Ai liquidatori è conferito il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione della Cooperativa, compreso il potere di effettuare la cessione dell'azienda sociale e di rami di questa, singoli beni o diritti.

Ai liquidatori, altresì, è conferito il potere di effettuare tutti gli atti necessari per la conservazione del valore della Cooperativa, ivi compreso l'esercizio provvisorio della stessa o di singoli rami aziendali, in funzione di un migliore realizzo delle attività, dell'intera azienda o di singoli rami di questa.

In qualsiasi momento, l'Assemblea Straordinaria, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, può revocare lo stato di liquidazione, ove occorrendo previa eli-

minazione della causa di scioglimento.

I liquidatori devono redigere il bilancio annuale e presentarlo, per l'approvazione da parte dell'Assemblea Ordinaria, alla scadenza prevista nello Statuto Sociale. Nella nota integrativa, i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione ed i principi e criteri adottati per realizzarla, ivi compreso i criteri di valutazione.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

I liquidatori dovranno, in ogni caso, comunicare preventivamente alla Regione le cause dello scioglimento della Cooperativa.

Articolo 53 - Disposizione generale

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di Legge in materia di Confidi (Cooperative di garanzia e Consorzi Fidi), Società Cooperative ed, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le Società per Azioni.

In Originale Firmato: Dario Grisillo - Francesco Giacomini -
Mercurio Paolo Dragonetti notaio